



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1960

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e sfiducia

Indice

1. DDL S. 1960 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1960	4

1. DDL S. 1960 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1960
XVIII Legislatura

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e sfiducia

Iter

10 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1960

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Marcucci](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Roberta Pinotti](#) ([PD](#)), [Dario Parrini](#) ([PD](#)), [Valeria Valente](#) ([PD](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **2 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE ,
PARLAMENTO , FIDUCIA AL GOVERNO

Articoli

ELEZIONI (Art.1), SENATO DELLA REPUBBLICA (Artt.1, 6), SENATORI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), REGIONI (Art.1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE (Artt.2, 10), DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE (Art.2), CAMERA DEI DEPUTATI (Art.2), PROCEDURE LEGISLATIVE IN COMMISSIONE (Art.2), DECRETI LEGGE (Art.3), ATTIVITA' DI URGENZA (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.4, 9), CONSIGLIO EUROPEO (Art.4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.4), BILANCIO DELLO STATO (Art.5), RENDICONTO GENERALE DELLO STATO (Art.5), BILANCIAMENTO SALDI E COPERTURA (Art.5), DISAVANZO (Art.5), INCHIESTE PARLAMENTARI (Art.6), SCIoglimento DELLE CAMERE (Art.7), PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.9), POTERI PRESIDENZIALI NEI RAPPORTI CON IL GOVERNO (Art.9), NOMINA DEI COMPONENTI DEL GOVERNO (Art.9), VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE (Art.9), ABROGAZIONE DI NORME (Art.10)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 10 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1960

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1960

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **MARCUCCI**, **PINOTTI**, **PARRINI** e **VALENTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2020

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e sfiducia

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge costituzionale si ispira ad un modello di parlamentarismo razionalizzato che ha come scopo quello di rafforzare, coerentemente con i principi iscritti nella Costituzione del 1948, i meccanismi di funzionamento del rapporto di fiducia tra l'Esecutivo e le Camere, garantendo una più sicura stabilità al Governo e restituendo al Parlamento il suo ruolo centrale nella definizione dell'indirizzo politico nazionale. In secondo luogo, il disegno di legge propone una puntuale e circoscritta differenziazione tra Camera e Senato in ordine alla composizione, alle funzioni e alle modalità di svolgimento dei lavori delle due Assemblee, al fine di migliorare la qualità del procedimento legislativo e di meglio rappresentare gli interessi territoriali con riferimento alle decisioni che più incidono sulle competenze delle regioni.

Questa proposta punta, infine, a dare coerenza all'insieme delle innovazioni costituzionali iniziate con la riduzione del numero dei parlamentari e in corso di prosecuzione coi cosiddetti correttivi costituzionali già all'esame delle Camere, quali:

- 1) l'allineamento dell'elettorato attivo del Senato a quello della Camera, per superare un'anomalia democratica che oggi esclude dalle elezioni del Senato i cittadini e le cittadine maggiorenni che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età, nonché per favorire il sorgere di maggioranze coerenti nelle due Camere;
- 2) il superamento della base regionale del Senato per consentire la maggiore rappresentanza di minoranze nelle regioni piccole e per avvicinare anche sotto questo profilo le possibili maggioranze di Camera e Senato;
- 3) la riduzione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da mantenere il rapporto numerico tradizionale con i parlamentari.

Sono due, come già detto, gli assi di questa razionalizzazione. Il primo mira a valorizzare il Parlamento in seduta comune che, col nuovo numero di 600 componenti, diventerà la sede unitaria di definizione dell'indirizzo politico nazionale, analogamente a quanto era stato proposto originariamente nel progetto di Costituzione presentato in Assemblea Costituente.

Per contribuire a risolvere il problema della grave instabilità governativa che ha caratterizzato tutta l'esperienza repubblicana, è necessario incidere direttamente sul meccanismo di instaurazione e di revoca del rapporto di fiducia. L'anomalia italiana, soprattutto se raffrontata alla stabilità delle altre grandi nazioni (a noi paragonabili per dimensione, demografia e rilevanza geopolitica), è da molti decenni evidente, ed ha le sue radici nel mal funzionamento delle procedure fiduciarie previste dall'articolo 94 della Costituzione.

La prevalenza delle crisi extraparlamentari, l'ineffettività della mozione di sfiducia, l'instabilità dei governi nonostante, in alcuni casi, la stabilità degli indirizzi politici e, infine, l'abuso della questione di

fiducia sono tutti aspetti del medesimo problema: il malfunzionamento delle procedure che regolano l'instaurazione, lo svolgimento e la fine del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Sotto questo profilo risulta del tutto vano pensare di garantire la stabilità dei governi attraverso la riforma della legge elettorale, senza affrontare la necessaria riforma dell'articolo 94 della Costituzione.

Con questa proposta di riforma costituzionale si intende incidere sul meccanismo che conduce alle crisi di Governo, rafforzando la stabilità e la legittimazione politica dell'Esecutivo nel corso della legislatura e restituendo al Parlamento, nella sua configurazione più solenne a Camere riunite, quel ruolo essenziale per la definizione, il rinnovo e la modificazione dell'indirizzo politico alla base del rapporto di fiducia.

Il nuovo modello apporta alcune innovazioni che rafforzano la stabilità dell'Esecutivo coerentemente con lo spirito della Costituzione del 1948, risolvendo alcune patologie che hanno comportato negli anni una parziale ineffettività dell'articolo 94. In primo luogo viene conferita al Presidente del Consiglio dei ministri una parziale primazia all'interno dell'Esecutivo, dotandolo del potere di proporre al Capo dello Stato la revoca di un Ministro. In secondo luogo, per favorire la stabilità del Governo nel corso della legislatura si prevede un diverso *quorum* approvativo tra mozione di fiducia iniziale (maggioranza relativa) e mozione di sfiducia (maggioranza assoluta, ulteriormente rafforzata dal carattere costruttivo della mozione). Sono proprio tali modifiche - assieme all'obbligatoria parlamentarizzazione delle crisi generate dalle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio - a conferire nuova centralità politica al Parlamento in seduta comune, affidandogli i momenti più solenni di decisione sull'indirizzo politico nazionale: fiducia e sfiducia costruttiva; legge di bilancio e autorizzazioni all'indebitamento; leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; luogo delle comunicazioni del Governo concernenti le riunioni del Consiglio europeo e di definizione dei principali indirizzi della politica dell'Italia nell'Unione europea.

Il secondo asse su quale si sviluppa il progetto di riforma mira ad introdurre nuovi elementi di differenziazione tra Camera e Senato che per un verso colleghino in modo originale l'assemblea di Palazzo Madama ai Consigli regionali (anche qui con un precedente nel progetto di Costituzione che riservava a consiglieri regionali un terzo della composizione del Senato) e per altro verso consentano alla Camera dei deputati di porre fine alle « navette » del bicameralismo perfetto.

In primo luogo il Senato viene integrato da un senatore eletto da ogni Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i componenti stessi. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il Senato è integrato da un senatore eletto in ciascuno dei Consigli delle province autonome.

In secondo luogo, viene riformato il procedimento legislativo al fine di determinare un progressivo superamento del bicameralismo paritario. La nuova disciplina differenzia dunque i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi, distinguendoli in funzione delle tipologie dei disegni di legge oggetto di esame. Si introduce, in via ordinaria, un procedimento che può essere definito « bicamerale temperato », con riguardo alla fase di approvazione definitiva delle leggi. Nel nuovo modello di procedimento legislativo, dopo un primo esame da parte della Camera dei deputati il Senato può avanzare proposte sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Da questo procedimento sono escluse le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi e le leggi di conversione dei decreti-legge che sono affidate, in ragione della loro rilevanza, all'approvazione del Parlamento in seduta comune. Inoltre, mantiene la sua attuale configurazione bicamerale paritaria l'*iter* delle leggi di revisione della Costituzione, delle altre leggi costituzionali, delle leggi elettorali e delle leggi di amnistia e indulto.

Più in dettaglio si illustrano quindi le innovazioni dei singoli articoli della Costituzione.

L'articolo 1, novellando l'articolo 57 della Costituzione, riproduce il superamento della base regionale, che sin qui aveva solo un significato relativo al sistema elettorale, per consentire la formazione di circoscrizioni pluriregionali per l'elezione del Senato, al fine di tutelare meglio le minoranze e di avvicinare il sistema a quello già previsto per la Camera, come nella proposta a primo firmatario il deputato Fornaro (atto Camera n. 2238), in corso di esame a Montecitorio. Si introducono poi, ad integrazione dei componenti eletti a suffragio universale e dei senatori a vita, 21 senatori eletti dai

Consigli regionali e delle province autonome (che restano altresì componenti dei medesimi) per raccordare effettivamente il Parlamento con le autonomie regionali. Il mandato di questi senatori coincide con quello del rispettivo Consiglio. La disposizione configura il Senato come organo a rinnovo parziale « continuo », per effetto della scadenza differenziata dei suoi componenti, coincidente con la conclusione dei rispettivi mandati territoriali. È in tale quadro di raccordo tra Stato e le Regioni che viene affidata al Senato la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sui territori.

L'articolo 2 modifica l'articolo 72 della Costituzione, prevedendo per tutte le leggi un procedimento « bicamerale temperato » dal Senato, in base al quale l'approvazione spetta alla sola Camera dei deputati, ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell'*iter* legislativo: su richiesta di un quarto dei propri componenti, il Senato può disporre, entro quindici giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera, l'esame del disegno di legge. Entro i successivi venti giorni, il Senato può deliberare proposte di modifica, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva. Tutti i disegni di legge dovranno essere necessariamente presentati presso la Camera, con l'esclusione di quelli di revisione della Costituzione, dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge in materia elettorale e dei disegni di legge per la concessione di amnistia e indulto che, in ragione del procedimento bicamerale paritario necessario per la loro approvazione, possono essere presentati indifferentemente presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica.

Infine, allo scopo di disciplinare il procedimento di esame dei disegni di legge di competenza del Parlamento in seduta comune, viene previsto che esso adotti un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel regolamento è disciplinata la fase referente dei disegni di legge riservati al Parlamento in seduta comune, che dovrà svolgersi da parte delle Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per materia.

L'articolo 3 modifica l'articolo 77 della Costituzione, affidando la conversione dei decreti-legge al solo Parlamento in seduta comune. Inoltre, si introduce il principio dell'omogeneità del contenuto dei decreti al fine di contenere l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, precludere l'adozione di decreti *omnibus* e assicurarne un esame più accurato e puntuale da parte del Parlamento.

L'articolo 4 modifica l'articolo 80 della Costituzione per attribuire alla competenza del Parlamento in seduta comune i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per costituzionalizzare l'obbligo di comunicazione del Presidente del Consiglio al Parlamento in seduta comune prima e dopo i Consigli europei, già oggi previsto presso ciascuna Camera ai sensi della legge n. 234 del 2012. L'articolo 5 novella l'articolo 81 della Costituzione per affidare al Parlamento in seduta comune la competenza in tema di autorizzazione all'indebitamento e di approvazione della legge di bilancio. L'articolo 6 interviene sull'articolo 82 della Costituzione per riservare al Senato il potere di inchiesta parlamentare.

Ulteriori interventi riguardano la razionalizzazione delle procedure fiduciarie, con le modifiche conseguenti all'introduzione della fiducia tra il Governo e il Parlamento in seduta comune. L'articolo 7 modifica l'articolo 88 della Costituzione sopprimendo la possibilità di scioglimento di una sola Camera, dal momento che il rapporto fiduciario intercorre con il Parlamento in seduta comune.

L'articolo 8 modifica l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri in capo al Presidente della Repubblica, ma conferendo al Presidente del Consiglio il potere di proporre al Capo dello Stato, oltre che la nomina, anche la revoca dei Ministri.

L'articolo 9 interviene profondamente sull'articolo 94 della Costituzione attribuendo il potere fiduciario al Parlamento in seduta comune. Viene introdotta una disciplina delle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio che esclude del tutto le crisi extraparlamentari, grazie all'obbligatoria parlamentarizzazione di tutte le crisi. La nuova disciplina, infatti, impone al Presidente del Consiglio di rassegnare le proprie dimissioni al Capo dello Stato solo dopo essersi presentato al Parlamento in seduta comune per esporre le cause della crisi e, comunque, al termine della relativa discussione parlamentare. Con questo necessario passaggio, il Parlamento riacquista il proprio ruolo di indirizzo per la definizione di quelle linee programmatiche idonee a riconfermare la fiducia al Governo o a indicare le basi sulle quali far nascere un nuovo Esecutivo. Il testo riprende il senso di un disegno di legge costituzionale, d'iniziativa di Oscar Luigi Scalfaro e sottoscritto da numerosi altri parlamentari,

che fu approvato dalla Camera dei deputati nel 1991, senza poi poter essere esaminato dal Senato per la fine anticipata della X legislatura (atto Senato n. 2856).

In secondo luogo, si prevede una riforma dell'istituto della mozione di sfiducia mutuando dalla legge fondamentale tedesca la « sfiducia costruttiva », che ha contribuito a permettere alla Germania di godere negli ultimi settant'anni di una forte stabilità governativa. Un istituto la cui applicabilità al sistema istituzionale italiano è stata sottolineata e auspicata da autorevoli studiosi e che, in questa proposta, viene adattato alla configurazione dei poteri del Presidente della Repubblica tipica della forma di governo italiana. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere presentata al Parlamento in seduta comune e firmata da un decimo dei suoi componenti. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica dovrà dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La nuova formulazione impone che la mozione di sfiducia sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune e rechi già al momento della sua presentazione una proposta di risoluzione della crisi. In questo modo la mozione di sfiducia, con la sua motivazione e con l'indicazione della persona incaricata di formare il nuovo Governo, getterà le basi per una veloce soluzione della crisi e per l'adesione del Parlamento a un nuovo indirizzo politico e ad un nuovo Esecutivo con il quale ricostituire il rapporto di fiducia.

È infine costituzionalizzata la questione di fiducia con modalità analoghe a quelle tedesche: anche la questione di fiducia è votata in ogni caso dal Parlamento in seduta comune. Questo strumento, essenziale per il funzionamento della forma di governo parlamentare, è stato infatti esposto negli ultimi trent'anni a prassi gravemente abusive. L'obbligo di motivazione, come del resto il termine di tre giorni prima che essa possa essere messa in discussione, sono finalizzati a preparare la discussione del Parlamento in seduta comune sulla questione di fiducia ed a scoraggiarne l'abuso come mero strumento tecnico per velocizzare l'approvazione dei provvedimenti legislativi. In questo modo si vuole garantire un'apposita fase di discussione sulla questione di fiducia posta dall'Esecutivo, nella quale il Parlamento possa esaminare con attenzione le norme sulla cui approvazione l'Esecutivo fa valere la sua responsabilità politica e le motivazioni che inducono il Governo a ritenerle essenziali per l'indirizzo politico sul quale si basa il rapporto fiduciario e per la sua stessa permanenza in carica. L'articolo 10 modifica l'articolo 116 della Costituzione, attribuendo al Parlamento in seduta comune la competenza sui disegni di legge per la concessione di ulteriori forme di autonomia alle regioni, e l'articolo 126 della Costituzione, introducendo la previsione di un parere preventivo del Senato della Repubblica nei casi in cui si debba disporre, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Con l'ultimo comma dello stesso articolo, infine, viene abrogata la disposizione che disciplina la Commissione bicamerale per le questioni regionali nella sua composizione integrata.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 57 della Costituzione)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base circoscrizionale.

Il numero dei senatori eletti direttamente è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Fa parte del Senato un senatore eletto da ogni Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi

componenti tra i componenti stessi. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol fa parte del Senato un senatore eletto da ciascuno dei Consigli delle Province autonome. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Consiglio al quale appartengono.

Il Senato valuta l'impatto delle politiche pubbliche sui territori ».

Art. 2.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 72. - L'esame dei disegni di legge inizia presso la Camera dei deputati. L'esame dei disegni di legge di revisione della Costituzione, dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge in materia elettorale e dei disegni di legge per la concessione di amnistia e indulto inizia presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica.

Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Il regolamento della Camera dei deputati può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

La Camera dei deputati approva in via definitiva tutti i disegni di legge, esclusi quelli da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune, nonché i disegni di legge di revisione della Costituzione, i disegni di legge costituzionale, i disegni di legge in materia elettorale e i disegni di legge per la concessione di amnistia e indulto che sono approvati paritariamente da ciascuna Camera.

Ogni altro disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro quindici giorni, su richiesta di un quarto dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei venti giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.

Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento stabilisce il procedimento in sede referente per l'esame, da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato riunite, dei disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento in seduta comune ».

Art. 3.

(Decreti-legge)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento in seduta comune. Anche se le Camere sono sciolte, il Parlamento in seduta comune è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti hanno contenuto omogeneo e perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento in seduta comune può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Art. 4.

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e comunicazioni del Presidente del Consiglio sulle riunioni del Consiglio europeo)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 80. - Il Parlamento in seduta comune autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, illustra al Parlamento in seduta comune la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi formulati dal Parlamento a conclusione delle sue comunicazioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento in seduta comune sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse ».

2. All'articolo 87, ottavo comma, della Costituzione, le parole: « l'autorizzazione delle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione del Parlamento in seduta comune ».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Parlamento in seduta comune approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Parlamento in seduta comune approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge approvata dal Parlamento in seduta comune e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale ».

Art. 6.

(Inchieste parlamentari)

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: « Ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « Il Senato della Repubblica ».

Art. 7.

(Scioglimento delle Camere)

1. All'articolo 88, primo comma, della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse.

Art. 8.

(Modifica all'articolo 92 della Costituzione)

1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri ».

Art. 9.

(Fiducia al Governo)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.

Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere o del Parlamento in seduta comune su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Le dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio dei Ministri può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Parlamento. Essa deve contenere l'indicazione della persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se la mozione di sfiducia è approvata, la persona da essa indicata propone al Presidente della Repubblica la nomina dei Ministri.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sull'approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione presso una delle Camere o presso il Parlamento in seduta comune.

La questione di fiducia motivata non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. In tal caso è convocato il Parlamento in seduta comune, che vota sulla questione di fiducia per appello nominale. Se la questione di fiducia non è approvata, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica ».

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: « La legge è approvata dalle Camere » sono sostituite dalle seguenti: « La legge è approvata dal Parlamento in seduta comune ».

2. All'articolo 126 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentito il Senato della Repubblica ».

3. L'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è abrogato.

